



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2010
SEC(2010) 914 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

perché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Guinea Bissau

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

perché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Guinea Bissau

A. RELAZIONE

L'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno concluso un nuovo protocollo dell'accordo di pesca¹, siglato dalle due parti il 23 maggio 2007 ed entrato in vigore il 18 marzo 2008. Il protocollo, che stabilisce le possibilità di pesca per le navi dell'UE e fissa la contropartita finanziaria, scade il 15 giugno 2011.

La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo che sia più adeguato alle possibilità e alle esigenze effettive della flotta degli Stati membri e in linea con gli orientamenti del Consiglio del luglio 2004 sugli accordi di partenariato nel settore della pesca.

Il Consiglio è invitato ad adottare le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

B. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda che:

- il Consiglio la autorizzi ad avviare e condurre negoziati per il rinnovo del protocollo nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Guinea-Bissau;
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'Unione;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale in conformità alle disposizioni previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

¹ Regolamento (CE) n. 241/2008 del 17 marzo 2008 - GU L 75 del 18 marzo 2008

ALLEGATO

Direttive di negoziato

- L'obiettivo dei negoziati è il rinnovo del protocollo nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau, in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 luglio 2004 sugli accordi di partenariato nel settore della pesca basate sulla comunicazione della Commissione del 23 dicembre 2002 e tenendo conto della situazione dei diritti umani nel paese.
- Questo protocollo include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.
- Per garantire, mediante il nuovo protocollo, la promozione di una pesca sostenibile e responsabile, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:
 - garantire l'accesso alla zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica di Guinea-Bissau nonché le autorizzazioni necessarie alle navi della flotta europea per l'esercizio delle attività di pesca in tale ZEE;
 - tenere in debita considerazione i migliori pareri scientifici disponibili;
 - garantire che l'accesso alle risorse ittiche sia basato sugli stessi criteri che si applicano al protocollo in vigore e sull'evoluzione osservata nel corso degli ultimi anni;
 - consolidare il dialogo sulla politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, in particolare per quanto attiene al controllo e alla sorveglianza delle attività di pesca, alla gestione delle risorse della pesca e al miglioramento delle condizioni sanitarie dei prodotti ittici.